



DETTAGLIO RIUNIONE QUOTIDIANA

DATA	4/4/2018
------	----------

ASPETTI TECNICI:

➤ **Riassenti con continuità contabile (pag. 16):**

Le operazioni di cessione e di conferimento di azienda (o rami d'azienda) rispondono a finalità differenti. Quando sono realizzate con parti terze sottendono generalmente una logica di aggregazione, mentre quando sono infragruppo evidenziano esigenze per lo più organizzative.

La differenza fra le operazioni riguarda la modalità di regolamento del prezzo a fronte dell'azienda o ramo ceduti o conferiti: nel primo caso si tratta di denaro, nell'altro di una partecipazione (operazione contro carta).

➤ **Manager censurati per fatti gravi (pag. 18):**

Le scelte degli amministratori di una Spa si possono censurare in base all'art.2409 del codice civile solo se riguardano il corretto esercizio della gestione quindi determinano il pericolo di un danno attuale per la società amministrata o per le controllata. Restano quindi escluse le violazioni di norme relative all'organizzazione e all'esercizio dei diritti di società di terzi. Lo afferma il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia d'impresa, in un decreto dello scorso 15 dicembre.

Fonte: Sole24Ore del 4 aprile 2018

➤ **Cda, frode solo con ruolo attivo (pag. 33) - Cassazione sentenza n. 14783 del 3/4/2018:** I membri del Cda non sono punibili per bancarotta fraudolenta impropria a meno che non vengano dimostrati il ruolo attivo e la conoscenza degli affari illeciti posti in essere dall'amministratore con poteri di gestione.

➤ **Curatore inerte: imposte in toto per Fabrizio Corona (pag. 33) - Cassazione ordinanza n. 8132 del 3/4/2018:** se il Curatore decide di non impugnare l'accertamento fiscale l'imprenditore non può promuovere l'azione giudiziaria ed è quindi tenuto al pagamento integrale delle imposte.

Fonte: Italia Oggi del 4 aprile 2018

➤ **ACE dei periodi infrannuali con coefficiente difficile da individuare (pag. 4)**

➤ **Plusvalenza IRPEF dalla cessione di un terreno edificabile pertinenziale (pag. 8)**

➤ **Neanche l'unità collabente sul terreno agricolo si salva dalla riqualificazione (pag. 12)**

➤ **Il socio subisce l'adesione della società (pag 5):** la Cassazione nega la possibilità di censurare il merito se la società si è avvalsa dell'adesione.

➤ **Impugnazione del bilancio preclusa solo se è già stato approvato il nuovo (pag 9):** la delibera sostitutiva può essere analizzata per valutare la rimozione dei vizi denunciati. Ciò è quanto stabilito dalla sentenza 5097/2017 del Tribunale di Torino.

Fonte: Eutekne del 4 aprile 2018

➤ **La formale iscrizione all'AIRE del soggetto non salva dal reato**

Fonte: Euroconference News del 4 aprile 2018

Circolari Assonime:

1. N.1-La prima legge annuale per il mercato e la concorrenza e le nuove competenze dell'Autorità dell'energia;
2. N.2-Regime di cd. Branch exemption – Chiarimenti sulla compilazione dei modelli dichiarativi Redditi SC 2017 e IRAP 2017;
3. N.3-La riqualificazione degli atti nell'imposta di registro;
4. N.4-L'iperammortamento in caso di perizia tecnica giurata consegnata alle imprese nel 2018;
5. N.5-Gli obblighi di informazione sulle politiche di diversità nella composizione degli organi sociali nelle società quotate;
6. N.6-Semplificazioni in tema di elenchi Intrastat.
7. N.7- Il Regolamento Consob in materia di informazioni non finanziarie: chiarimenti e questioni aperte.
8. **N. 8 - I decreti di revisione e di coordinamento per le imprese IAS e OIC**

Risoluzione Agenzia Entrate:**Circolare Agenzia Entrate:****Provvedimento Agenzia Entrate:****Comunicati Stampa Agenzia Entrate:**

Le società:**N. ultima uscita 3/2018****Il Fallimento:****N. ultima uscita 3/2018****Il fallimentarista:****Bollettino Tributario (esclusivamente cartaceo):****N. ultima uscita 4/2018****Il Fisco:****N. ultima uscita 14/2018**

N.5/2018: *“La nuova Direttiva UE per la risoluzione delle controversie fiscali”* - Il 3 novembre 2017, cioè il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, è entrata in vigore la nuova Direttiva sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale. Gli Stati membri devono emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 30 giugno 2019 e le stesse saranno applicabili a qualsiasi reclamo presentato a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il capitale percepito in un esercizio fiscale che ha inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare di applicare la disciplina della Direttiva anche a un reclamo presentato prima del 1° luglio 2019, ovvero relativo ad esercizi fiscali precedenti al 2018. L’implementazione della Direttiva, quindi, assume grande importanza, perché realizza un quadro di riferimento normativo univoco ai fini della risoluzione delle controversie sulla doppia imposizione nell’ambito del mercato unico.

N.11/2018: *“Novita` sulla disciplina del transfer pricing: avviata la consultazione pubblica”* - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato tre documenti in materia di prezzi di trasferimento per la consultazione pubblica in attuazione delle disposizioni previste dall’art. 110, comma 7, del T.U.I.R. e dall’art. 31 quater del D.P.R. n. 600/1973. L’obiettivo perseguito è quello di adeguare la normativa interna alle più recenti indicazioni elaborate in sede OCSE con specifico riguardo ai risultati emersi nell’ambito del Progetto c.d. BEPS.

N. 14/2018: *“Niente sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte se il contribuente si limita a monetizzare il proprio patrimonio immobiliare”* - Reati tributari - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Elemento oggettivo - Atto di disposizione del bene - Pregiudizio agli interessi dell’erario - Insufficienza - Attività fraudolenta - Necessità - Ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, con riferimento all’ipotesi di alienazioni di beni da parte del contribuente, quando il trasferimento del bene sia effettivo e non simulato, la condotta deve essere valutata esclusivamente quale possibile “atto fraudolento”, idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l’azione di recupero del bene da parte dell’Erario.

Corriere Tributario:

N. ultima uscita 14/2018

N.12/2018 “Transfer pricing: quando l’Ufficio cambia idea sul metodo (senza avvertire il contribuente)” - In materia di transfer pricing serve sicuramente un “cambio di rotta” per le modalità con cui vengono condotte le verifiche. La sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia n. 3026/2017 è emblematica, laddove affronta il caso in cui l’Agenzia delle entrate corregga, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, il metodo di transfer pricing senza però consentire al contribuente un adeguato contraddittorio. Una soluzione a tali problematiche potrebbe definitivamente trovarsi con l’approvazione dello schema di Decreto ministeriale contenente le linee guida per l’applicazione del novellato art. 110, comma 7, del T.U.I.R.

N.13/2018: “Irrilevanti ai fini IVA le rettifiche in materia di transfer pricing” - Nella determinazione dell’IVA, le rettifiche derivanti dall’applicazione dell’art. 110, comma 7, del T.U.I.R., possono comportare uno scostamento dal principio cardine del corrispettivo di cui all’art. 73 della Direttiva 112/2006/CEE, unicamente nelle ipotesi tassativamente elencate dall’art. 80 della medesima Direttiva. Ciò significa che le suddette riprese possono avere valenza ai fini della determinazione della base imponibile IVA solamente qualora una delle due controparti sia soggetta a limitazioni di detrazione, giusta la trasposizione del suddetto principio nell’art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.

N.14/2018: “Innovative le conclusioni dell’Avvocato Generale sulla nozione di beneficiario effettivo in ambito UE” - L’Avvocato Generale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea Kokott ha depositato le proprie conclusioni in merito a sei cause danesi, il cui rinvio pregiudiziale ha ad oggetto - per la prima volta - la nozione di “beneficiario effettivo” ai fini della Direttiva Interessi e Canoni e la sua rilevanza ai fini della Direttiva Madre-Figlia, nonché la configurabilità di comportamenti abusivi in relazione ai pagamenti (di interessi e dividendi) in esenzione da ritenuta a favore di soggetti extra UE. Le conclusioni sono fortemente innovative e, se confermate dalla Corte di Giustizia, potrebbero avere un grande impatto nell’applicazione delle Direttive.

Rassegna Tributaria:

N. ultima uscita 1/2018

Diritto e Pratica Tributaria:

N. ultima uscita 6/2017

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:

N. ultima uscita 2/2018

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:

N. ultima uscita 2/2017

Fiscalità e Commercio internazionale:

N. ultima uscita 3/2018

Pratica Fiscale e Professionale:

N. ultima uscita 14/2018

N.14/2018: Esame di Stato per dottori commercialisti ed esperti contabili: adempimenti del curatore fallimentare - Con la riforma contenuta nella Legge delega n. 155/2017, pubblicata in G.U. il 30 ottobre 2017, il legislatore, nell'intento di semplificare la materia del fallimento ed accelerarne l'andamento procedurale, ha previsto nuovi poteri in capo al curatore. Uno degli obblighi a suo carico è presentare al giudice delegato, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Il presente articolo ne analizzerà i tratti salienti e sarà arricchito da un esempio di relazione e da alcune ipotesi di responsabilità degli amministratori e dei sindaci in caso di fallimento.